



REPUBBLICA ITALIANA

208/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60324** del registro di segreteria, proposto da **SECHI Fabio**, nato a Sassari il 27 giugno 1983, c.f. SCHFBA83H27I452R, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Mossa, c.f. MSSFNC77A04F979H, pec studiolegalemossafrancesco@pec.it e Davide Porqueddu, c.f. PRQDVD76H08A192L, pec davideporqueddu@pec.it e con gli stessi elettivamente domiciliato a Nuoro, Via Monsignor Cogoni 24, come da delega in atti;

contro

Procura regionale Corte dei conti per la Sardegna;

Procura generale della Corte dei conti;

avverso

la sentenza n. 182/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, depositata il 6 settembre 2022.

Visti l'appello, gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 14 giugno 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Marco Cerichelli, in sostituzione dell'avv. Francesco Mossa, per la parte appellante, e il V.P.G. Antongiulio Martina.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in segreteria il 28 ottobre 2022, Sechi Fabio ha impugnato la sentenza n. 182/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con cui è stato condannato al pagamento della somma di euro 152.549,08 oltre rivalutazione monetaria e interessi, in favore di ARGEA, Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 12 gennaio 2022, la Procura regionale per la Sardegna ha contestato a Sechi Fabio un'ipotesi di responsabilità erariale per l'importo di euro 152.549,08 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per l'indebita percezione di finanziamenti nel settore agricolo, relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 121 (Ammodernamento delle Aziende Agricole).

Il Requirente ha contestato all'attuale appellante la realizzazione di uno schema illecito, finalizzato all'indebita percezione dei contributi, mediante il coinvolgimento di imprese fornitrici, attraverso un giro complessivo di fatturazioni e di conseguenti

bonifici fittiziamente eseguiti, con l'effetto della neutralità finanziaria per l'azienda agricola.

In particolare, l'attuale appellante ha eseguito pagamenti per euro 145.653,32 in favore della società F.M. NATURA s.r.l.s. - risultante in atti con capitale sociale di euro 1 (uno) nell'esclusiva titolarità dello stesso appellante (pag. 4 della visura camerale, all. 69 alla denuncia di danno della Guardia di finanza) - per le opere oggetto della concessione del contributo. La società F.M. NATURA rimetteva poi all'odierno appellante pagamenti per complessivi euro 186.906,00 mediante diversi bonifici, nei quali compariva la causale "giroconti".

Secondo il Requirente, il meccanismo che sarebbe stato attuato era diretto a dissimulare la reale esistenza dei costi dichiarati per la realizzazione delle opere, che sarebbe avvenuta in economia, con violazione dell'art. 11 del Bando pubblico per l'ammissione ai contributi, nella parte in cui è richiamata la necessità di provare e documentare i costi effettivamente sostenuti.

Il Requirente ha contestato quindi un'ipotesi di danno erariale, derivante dalla volontaria violazione delle condizioni di ammissibilità del contributo per la realizzazione degli interventi, anche nella parte in cui la medesima previsione disciplina gli interventi in economia, tanto più che l'attuale appellante, in sede di sommarie dichiarazioni testimoniali rese ai militari operanti nella parallela istruttoria penale, aveva - secondo quanto indicato dalla Procura erariale - ammesso la sua personale partecipazione alla loro

realizzazione.

Risultava inoltre violato, secondo la domanda attorea, anche l'art. 4 del bando, il quale prevede il cofinanziamento delle opere da parte del beneficiario in misura del 50%, mentre il convenuto, per sua stessa ammissione, aveva speso in prima persona l'importo di euro 20.000,00 oltre agli incassi delle annate agricole ed a proventi di prestiti (all. 49/D alla denuncia di danno della Guardia di finanza).

La sentenza impugnata ha preliminarmente rigettato l'eccezione di prescrizione e per il resto ha accolto integralmente la domanda del Requirente.

Parte appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione:

I° richiamo alle precedenti difese;

II° sul capo 11 (pag. 11, 12) della sentenza impugnata: sul rigetto delle istanze istruttorie dell'appellante;

III° sui capi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (da pag. 12 a pag. 20) della sentenza impugnata: sulla violazione degli artt. 11 e 4 del bando;

IV° sul capo 15 (pagg. 16 e 17) della sentenza impugnata: sullo svolgimento delle opere da parte della FM Natura;

V° sull'omessa pronuncia sulla richiesta di compensazione delle somme cautelativamente trattenute da ARGEA.

L'appellante ha così concluso: in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni per come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta datata 20 giugno 2022 e precisamente: in via preliminare: 1) sospendere l'esecutività della

sentenza impugnata per tutta la durata del procedimento di appello ai sensi dell'art. 190, comma 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174; 2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte, in data 6 giugno 2015, a titolo di acconto e pari ad euro 88.846,24, per effetto del decorso del termine quinquennale; in via principale: 3) accertare e dichiarare la corretta esecuzione delle opere finanziate, in conformità al bando Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 121 - Ammodernamento delle Aziende Agricole; 4) per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, mandare assolto l'appellante da ogni e qualunque pretesa avanzata nei suoi confronti; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della tesi secondo cui le opere siano state svolte "in economia"; 5) ridurre la richiesta restitutoria avanzata dal P.M. di euro 152.549,08, limitandola alla misura data dalla differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe stato riconosciuto dal contributo concesso per le opere svolte in economia; in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di non riconoscimento della concessione del contributo per opere svolte "in economia"; 6) ridurre la richiesta restitutoria avanzata dal P.M. di euro 152.549,08, limitandola esclusivamente alle somme che risulteranno percepite in violazione del bando Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Misura 121 - Ammodernamento delle Aziende Agricole e decurtando dal contributo concesso, esclusivamente le somme che risulteranno essere state corrisposte in violazione di quest'ultimo; in via ancora

ulteriormente subordinata in ipotesi di accoglimento, anche parziale, le tesi avversarie: 7) compensare gli importi richiesti e/o quelli riconosciuti come dovuti con le somme che ARGEA-AGEA hanno trattenuto cautelamente in attesa dell'esito del presente giudizio pari ad euro 53.427,20; 8) in tutti i casi con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori tutti di legge per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria l'appellante ha chiesto la rimessione in istruttoria del giudizio e la conseguente ammissione dei mezzi istruttori già dedotti in primo grado.

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni con memoria del 23 maggio 2024, contrastando le pretese avversarie e concludendo per il rigetto dell'appello e la condanna alle spese dell'appellante.

All'odierna udienza del 14 giugno 2024, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare va vagliata l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento del danno avviata dalla Procura contabile, rigettata dal primo giudice in considerazione dell'occultamento doloso del danno e dunque della decorrenza del detto termine dal momento della scoperta del medesimo, avvenuta attraverso l'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza. L'eccezione non può essere accolta. L'entità e le caratteristiche del

danno erariale si sono disvelate soltanto a seguito di specifica attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, non potendo esse emergere dal mero esame della documentazione depositata presso l'organo pagatore, documentazione che, almeno esteriormente, appariva regolare. Deve pertanto essere confermata, sul punto, la sentenza di primo grado che ha ritenuto tempestiva l'azione introdotta dalla Procura contabile, in quanto la notifica dell'invito a dedurre al prevenuto è avvenuta in data 20 agosto 2021, rispetto alla segnalazione di danno acquisita dalla Procura erariale il 10 marzo 2021 e dunque coincidente con la "scoperta" del medesimo, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La giurisprudenza ha evidenziato al riguardo che "L'occultamento doloso del danno è assunto dalla legislazione contabile come causa di sospensione della prescrizione con riferimento ad ipotesi nelle quali a cagione di tale condotta non sia possibile esercitare il diritto al risarcimento del danno (cfr. art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994 n. 20); tale norma, caratterizzata peraltro da un'identità di ratio rispetto all'art. 2941 n. 8 c.c. in materia di sospensione della prescrizione, presuppone un'attività consapevole del titolare del rapporto di servizio diretta ad occultare il fatto generatore del danno erariale ed un elemento obbiettivo dato da una situazione che precluda la scoperta del fatto stesso. A tale criterio va fatto riferimento nella specie, atteso che vengono in rilievo comportamenti illeciti dell'interessato contrassegnati da irregolarità qualificate come fatti di utilizzazione

consapevole di atti falsi, idonei ad alterare significativamente la rilevazione delle spese ammissibili a contributo e la cui obbiettiva conoscenza va collocata al momento della presentazione della segnalazione della Guardia di Finanza” (Corte conti, Sez. II App., sent. n. 493/2016).

Con un primo motivo di gravame, l’appellante ha richiamato le difese già svolte in primo grado. Al riguardo il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 190 del c.g.c., l’appello deve contenere la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l’indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La formulazione del punto, tesa a riproporre pedissequamente ed a rivalorizzare il contenuto esplicito e virgolettato delle difese di primo grado, difetta dell’individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e non esplicita in sé le specifiche censure che si vorrebbero rivolgere al provvedimento impugnato. Il motivo di impugnazione è quindi privo di pregio.

Con un secondo motivo di impugnazione, l’appellante ha lamentato il mancato accoglimento delle istanze istruttorie in primo grado. Va evidenziato al riguardo, concordando con quanto sostenuto dalla Procura generale, che la prova testimoniale si manifesta inammissibile ed inconferente: in relazione ai capp. 1 e 2,

considerato che, a termini dell'art. 2556 cod.civ., per le imprese soggette a registrazione, tra cui quelle agricole, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, per cui la prova testimoniale si presenta inammissibile ai sensi dell'art. 2725 c.c., non avendo l'appellante allegato, né provato, la ricorrenza dei presupposti, di cui all'art. 2724, primo comma, n. 3, cui è subordinata l'ammissibilità della prova testimoniale; in relazione ai capp. nn. 3, 4 e 5, viene in evidenza la genericità dei quesiti, privi di specificazione del periodo in cui il testimone sarebbe stato "impiegato" e con quali mansioni, in contrasto con la documentazione in atti (dalla visura camerale la F.M. Natura Srls non ha avuto dipendenti e, pertanto, non ha impiegato nessuno, negli anni 2015 e 2016). Anche la richiesta di CTU non può sopperire a carenze probatorie da parte dell'attuale appellante.

Occorre osservare inoltre - nell'ipotesi in cui le opere fossero state in tutto o in parte eseguite in economia - che non si può ammettere che l'autore della condotta illecita erariale, avendo falsamente assunto che le opere erano state realizzate da terzi, possa trattenere il finanziamento indebitamente ottenuto al diverso titolo di costi di opere eseguite in economia, tenuto, altresì, conto che il bando nel disciplinare i lavori in economia prevede espressamente che detta tipologia di prestazione debba essere preventivamente dichiarata dal beneficiario.

Il secondo motivo di impugnazione è dunque da respingere.

Le ulteriori censure mosse dall'appellante alla sentenza gravata, con riferimento al merito della controversia, inducono ad una trattazione congiunta. Gli ulteriori motivi di gravame, complessivamente intesi, tendono infatti a contrastare la decisione di primo grado, per essersi la stessa basata sugli elementi di carattere investigativo trasmessi dalla Guardia di Finanza, ritenuti dall'appellante non sufficienti a sostenere la contestazione, rivolta dal Requirente, di una condotta illecita, dolosamente tenuta.

Al riguardo, occorre osservare che è rilevante la circostanza, evidenziata dal Giudice di primo grado, dell'avvenuto sviamento dal programma originariamente previsto, descritto dal bando di gara, attraverso un'attività di utilizzo di documenti mendaci, non ammissibili al sostegno pubblico, prevedendosi, in tal caso, il recupero degli importi già versati per tale operazione, attraverso un complesso meccanismo di emissione e di registrazione di fatture da parte di più soggetti, dettagliatamente indicati al punto 14 della motivazione della sentenza impugnata, all'interno della quale è chiaramente indicato che l'intervento della società F.M. NATURA (priva di dipendenti, di mezzi e di materiali e di cui l'attuale appellante era unico socio), costituita nell'ottobre/novembre 2014 in momento di poco successivo alla presentazione della domanda di contributo (gennaio 2014) e poco prima della sua formale approvazione (dicembre 2014), era finalizzato a creare un'ulteriore interposizione nell'ambito delle operazioni illecite. Come ulteriore elemento che rafforza l'intento frodatorio, emerge inoltre che le

fatture della F.M. Natura S.r.l.s. presentate all'ARGEA risultano difformi per data e numero da quelle presenti nella contabilità della società stessa.

Sono pure prive di pregio le affermazioni compiute dall'appellante in ordine al proprio concorso per la misura del 40% dei costi dell'intera operazione, in quanto non tutti i finanziamenti accesi possono rientrare nel periodo di riferimento.

L'attuale appellante ha sostenuto, nella sua prospettiva difensiva, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe "illogica perché, seppure potrebbe condividersi tale interpretazione riguardo agli € 30.000,00 ottenuti con finanziaria Agos-Ducato in data 19.08.2013 e agli € 14.284,84 erogati dalla Banca Intesa San Paolo in data 10.03.2017, non è invece assolutamente condivisibile in riferimento agli € 14.388,61 erogati con finanziamento del Banco di Sardegna in data 13.10.2015 ed agli € 18.865,12 erogati dalla Banca Intesa San Paolo in data 17.12.2015 per complessivi € 33.253,73 ai quali debbono aggiungersi tutti gli introiti prodotti dall'azienda Ditta Sechi Fabio nel biennio intercorrente tra il 2015 ed il 2016". Al riguardo occorre osservare che tra i due soggetti, l'attuale appellante e la società unipersonale FM Natura, vi è stata una formale e sostanziale commistione, essendo la società di proprietà dell'appellante, il quale, tra l'altro, ha riconosciuto la fondatezza della motivazione addotta nella sentenza appellata avuto riguardo ai rilievi riferiti all'importo di € 30.000,00 erogato dalla finanziaria Agos-Ducato in data 19.08.2013 ed all'importo di € 14.286,84 erogati

dalla Banca Intesa San Paolo in data 10.03.2017. Tuttavia anche il riferimento agli introiti dell'azienda appare generico e sfornito di qualunque elemento probatorio, e i rapporti tra i due soggetti, persona fisica e società unipersonale, vanno inquadrati, come emerge dalle documentate indagini svolte dalla Guardia di finanza acquisite agli atti, all'interno di un meccanismo di restituzione di pagamenti simulati, sulla base del meccanismo frodatorio posto in essere dall'attuale appellante quale autore del danno erariale, senza che le risultanze delle indagini siano minimamente intaccate da valide confutazioni o da contrarie produzioni documentali. Dai documenti di causa, l'utilizzo di fatture non veritiere risulta dimostrato sulla base degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza che - nel ricostruire la complessa rete di rapporti intercorrenti tra plurime imprese agricole beneficiarie di contributi pubblici a sostegno dell'agricoltura di cui trattasi - ha esaminato i fascicoli aziendali, tracciato i pagamenti e svolto accertamenti compendiativi nella analitica documentazione inviata alla Procura erariale in sede di denuncia del danno erariale.

Si tratta di un quadro probatorio ampio e circostanziato, che il Giudice di primo grado ha ben descritto con riferimento alle operazioni poste in essere scientemente dal convenuto, e che pertanto, essendo scevro da criticità e censure, merita conferma, non essendo dimostrata la addebitabilità dei fatti, in via esclusiva, ad altri soggetti e neanche al professionista incaricato della gestione delle pratiche, che non risulta destinatario dei finanziamenti, benché

ne venga descritta, per alcuni ambiti, una forma di coinvolgimento che tuttavia la Procura contabile non ha perseguito né ovviamente dimostrato.

Quanto sopra trova conferma nella mancata contestazione ad opera del prevenuto dell'avvenuto parziale recupero delle somme in sede amministrativa, attraverso compensazioni con crediti vantati dal medesimo ad altro titolo. L'appellante già nel corso del giudizio di primo grado ha infatti riferito dell'avvenuto recupero da parte dell'agente pagatore di una quota delle somme relative al finanziamento di che trattasi, attraverso trattenute effettuate sui crediti vantati nei confronti dell'amministrazione precedente, depositando dei documenti a comprova, chiedendo di decurtare dall'importo del danno erariale la stessa quota. Il Collegio osserva al riguardo che dell'avvenuto parziale recupero delle somme, ove già avvenuta in sede amministrativa, potrà tenersi conto in sede esecutiva, non rilevando ai fini della presente decisione.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello è infondato e va dunque respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese di giudizio restano a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello iscritto

al n. **60324** del ruolo di Segreteria, promosso da **SECHI Fabio**, conferma l'impugnata sentenza e liquida le spese di giudizio in euro 144,00 (Centoquarantaquattro/00) a favore dello Stato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 10/09/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi